



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI

DIREZIONE MARITTIMA DI CIVITAVECCHIA

Decreto n. ____ / 2022

Il Direttore Marittimo di Civitavecchia:

- VISTO il dispaccio del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili - *Dipartimento per la Mobilità sostenibile - Direzione Generale per la vigilanza sulle Autorità di Sistema Portuale, il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne* - prot. 3856 in data 08.02.2022, con il quale è stato trasmesso lo schema di decreto tariffario contenente le modifiche da apportare ai vigenti decreti, per i porti compresi nella giurisdizione della Direzione Marittima del Lazio;
- VISTO il dispaccio del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili - *Dipartimento per la Mobilità sostenibile - Direzione Generale per la vigilanza sulle Autorità di Sistema Portuale, il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne* - prot. 4546 in data 14.02.2022, con il quale è stato integrato lo schema di decreto tariffario sopra citato, nella parte relativa al Campo Boe di Ardea;
- VISTI l'art. 91 del Codice della navigazione e gli artt. 130, 132, 133 e 134 del Regolamento per l'esecuzione al codice della navigazione;
- VISTE le circolari titolo "Porti", serie VI, n. 31, in data 27.10.1971 e n. 91, in data 05.07.1990, dell'ex Ministero della Marina Mercantile, relative all'introduzione del correttivo al parametro di stazza ai fini del pagamento dei servizi portuali basati su tali parametri e le precisazioni ivi fornite circa l'applicabilità del citato correttivo;
- VISTO il dispaccio n. 5203268, in data 18.11.1995, dell'allora Ministero dei Trasporti e della Navigazione che ha introdotto i parametri di riferimento per le tariffe dei servizi di pilotaggio, ormeggio e rimorchio;
- VISTO il Decreto di obbligatorietà del servizio di pilotaggio in data 08.05.2001, e successive modifiche ed integrazioni, per il porto di Civitavecchia;
- VISTO il Decreto di obbligatorietà del servizio di pilotaggio in data 21.07.2003, e successive modifiche ed integrazioni, per il porto di Fiumicino;
- VISTO il Decreto n. 07/2019 in data 30.04.2019, della Direzione Marittima del Lazio, relativo alle tariffe di Pilotaggio per i Porti di Civitavecchia e Fiumicino, adottato per il biennio 2019-2020;
- VISTO il Decreto n. 10/2019 in data 14.06.2019, della Direzione Marittima del Lazio, di integrazione all'art. 1.5 bis del citato Decreto n. 07/2019;

RITENUTO necessario dare esecuzione al predetto adeguamento tariffario;

DECRETA

CAPO I PORTO DI CIVITAVECCHIA

Articolo 1

Le tariffe per il servizio di pilotaggio nel Porto di CIVITAVECCHIA sono così determinate:

1) Servizio reso a bordo:

1.1 Per tutte le navi, comprese le navi petroliere con zavorra segregata (S.B.T.), Reg. CE n. 2978/94:

Scaglioni in G.T delle navi pilotate	Tariffa base €
0 - 500	50,28
501 - 1.000	55,23
1.001 - 2.000	87,10
2.001 - 3.500	135,97
3.501 - 5.000	189,79
5.001 - 7.000	225,19
7.001 - 10.000	303,80
10.001 - 15.000	375,32
15.001 - 20.000	412,85
20.001 - 25.000	444,02

Per ogni ulteriore

scaglione di 5.000 GT

Euro	38,96
------	-------

1.2 Alle navi petroliere senza zavorra segregata (NO S.B.T.), Reg. CE n. 2978/94 verrà applicata la tariffa del precedente articolo 1.1 incrementata del 20,48%.

1.3 Per le navi petroliere con zavorra segregata (SBT), Reg. CE n. 2978/94, che operano alla Torre Petrolifera o che si ancorano nel settore B, così come individuato dal vigente Decreto di obbligatorietà.

Scaglioni in G.T delle navi pilotate	Tariffa base €
0 - 500	94,03
501 - 1.000	103,28
1.001 - 2.000	162,87
2.001 - 3.500	254,26

3.501 -	5.000	354,90
5.001 -	7.000	421,11
7.001 -	10.000	568,11
10.001 -	15.000	701,85
15.001 -	20.000	772,03
20.001 -	25.000	830,32

Per ogni ulteriore

scaglione di 5.000 GT

Euro 72,85

Alle petroliere che si trovano all'ancora nel settore B, così come individuato dal vigente Decreto di obbligatorietà, che muovono con pilota a bordo per ormeggiare alla Torre petrolifera, sarà applicata una maggiorazione pari al 40% della tariffa di cui sopra.

Per le petroliere che, all'arrivo, richiedessero il pilota a bordo per l'ancoraggio nel settore B sarà applicata la tariffa di cui sopra.

1.4 Alle navi petroliere senza zavorra segregata (NO S.B.T.), Reg. CE n. 2978/94 verrà applicata la tariffa del precedente articolo 1.1 incrementata del 20,48%.

1.5 Alle navi traghetto Tr (ro-ro) merci e miste progettate e costruite per il trasporto di veicoli con imbaco/sbarco sulle proprie ruote e/o di carichi, disposti su pianali o contenitori, caricati e scaricati per mezzo di veicoli dotati di ruote, con provenienza/destinazione da/per un porto comunitario continentale, nonché dalla Sicilia e dalla Sardegna, verrà applicata la tariffa sotto indicata:

Scaglioni in G.T. delle navi pilotate	Tariffa base €
0 - 500	43,61
501 - 1.000	47,90
1.001 - 2.000	75,54
2.001 - 3.500	117,92
3.501 - 5.000	164,60
5.001 - 7.000	195,31
7.001 - 10.000	263,49
10.001 - 15.000	325,52
15.001 - 20.000	358,07
20.001 - 25.000	385,10

Per ogni ulteriore

scaglione di 5.000 GT

Euro 33,79

1.5 bis Alle navi traghetto armate o noleggiate da uno stesso soggetto in forma individuale o associata, in servizio di linea con itinerario e orario prestabiliti, cadenze programmate e rese pubbliche, frequenza regolare annuale tra porti prefissati, si applica la seguente tariffa:

Scaglioni in G.T. delle navi pilotate	Tariffa base €
0 - 10.000	123,73
10.001 - 20.000	139,19
20.001 - 30.000	154,66
30.001 - 40.000	170,13
40.001 - 50.000	185,59
50.001 - 60.000	201,06

Nb: la tariffa va applicata alla stazza risultante dall'applicazione del correttivo previsto per le navi traghetto.

1.6 Per le navi, comprese le navi petroliere con zavorra segregata (S.B.T.), Reg. CE n. 2978/94, che operano al terminale marittimo di **Torrevaldaliga Nord**.

Scaglioni in G.T delle navi pilotate	Tariffa base €
0 - 500	94,03
501 - 1.000	103,28
1.001 - 2.000	162,87
2.001 - 3.500	254,26
3.501 - 5.000	354,90
5.001 - 7.000	421,11
7.001 - 10.000	568,11
10.001 - 15.000	701,85
15.001 - 20.000	772,03
20.001 - 25.000	830,32

Per ogni ulteriore

scaglione di 5.000 GT

Euro	72,85
------	-------

1.7 Alle navi petroliere senza zavorra segregata (NO S.B.T.), Reg. CE n. 2978/94 verrà applicata la tariffa del precedente articolo 1.1 incrementata del 20,48%.

1.8 Alle navi che si trovano all'ancora nel settore A (così come individuato nel vigente Decreto di obbligatorietà) e che muovono con pilota a bordo per ormeggiare al terminale marittimo di Torrevaldaliga Nord, sarà applicata una maggiorazione del 40% della tariffa di cui sopra.

Per le navi che all'arrivo richiedessero il pilota a bordo per l'ancoraggio nel suddetto settore A sarà applicata la tariffa base di cui sopra.

Qualora sia richiesta su allerta dell'Autorità Marittima e del Comando della nave la presenza del pilota al terminale marittimo di Torrevaldaliga Nord, in previsione di un eventuale disormeggio o di un movimento della nave, la misura del compenso spettante è uguale al 50% della tariffa base per la prima mezz'ora. Per le successive due ore è dovuto un compenso, per ogni ora, uguale al 25% della tariffa base. Per l'ulteriore periodo di tempo successivo alle prime due ore è dovuto un compenso aggiuntivo pari al 12% della tariffa base per ogni ulteriore ora di attesa.

1.9 Alle navi destinate agli ormeggi della Roma Marina Yachting si applicano le seguenti tariffe:

Scaglioni in G.T delle navi pilotate		Tariffa base €
0 -	500	103,89
501 -	1.000	155,83
1.001 -	2.000	207,78

Per ogni ulteriore

scaglione di 1.000 GT Euro	51,39
-------------------------------	-------

Per le navi che usufruiscono del servizio in VHF alla partenza si applicano le suddette tariffe ridotte del 50%.

Sulle tariffe sopra indicate vanno calcolate le maggiorazioni di cui all'articolo 6 e le agevolazioni di cui all'articolo 9.

Alle predette navi che si avvalgono del servizio di pilotaggio a bordo o in VHF e che nel corso della permanenza nel porto di Civitavecchia effettuano più approdi si applicano le seguenti tariffe:

dal 1° al 3° approdo	100% della tariffa
dal 4° al 10° approdo	70% della tariffa
dal 11° al 20° approdo	60% della tariffa
oltre il 20° approdo	50% della tariffa

Le eventuali maggiorazioni espresse in percentuale devono calcolarsi sulla tariffa ridotta.

2) Servizio reso tramite stazione radio (VHF):

2.1 Per le navi che possono avvalersi del servizio tramite stazione VHF ai sensi del comma 1 dell'art. 4 del decreto ministeriale di obbligatorietà, la tariffa base è la seguente:

Scaglioni in G.T delle navi pilotate		Tariffa base €
0 -	500	15,58
501 -	1.000	16,99
1.001 -	2.000	24,79

2.2 Per le navi che possono avvalersi del servizio tramite stazione VHF ai sensi dei commi 2, 3 e 4 dell'art. 4 del decreto ministeriale di obbligatorietà, la tariffa base è la seguente:

Scaglioni in G.T. delle navi pilotate		Tariffa base €
2.001 -	3.500	22,67
3.501 -	5.000	32,58
5.001 -	7.000	38,96
7.001 -	10.000	52,41
10.001 -	15.000	64,45
15.001 -	20.000	71,52

Articolo 2

Le tariffe di cui all'art. 1 si applicano per il pilotaggio in entrata, in uscita e per i movimenti all'interno del porto nonché per l'eventuale ancoraggio

Articolo 3

I compensi spettanti nei casi previsti negli artt. 130, 132 e 133 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione (parte marittima) sono disciplinati come segue:

1) Quando il pilota sia tenuto ad eseguire l'ordine del Comandante del porto di recarsi fuori dai limiti territoriali previsti dal "regolamento per il servizio di pilotaggio", qualora la nave stessa ne faccia richiesta, il compenso è il seguente:

a) se la prestazione viene effettuata entro le tre miglia dal limite suddetto:

	Euro
- per navi da 0 a 2000 GT	17,22
- per navi da 2001 GT in poi	17,22

b) se la prestazione viene effettuata ad una distanza superiore alle tre miglia dal limite suddetto:

	Euro
- per navi da 0 a 2000 GT	24,21
- per navi da 2001 GT in poi	25,53

2) Quando il pilota sia chiamato solamente per trasmettere comunicazioni a terra da parte di una nave o abbia, previa autorizzazione del Comandante del porto, trasmesso comunicazioni da terra ad una nave, il compenso è il seguente:

	Euro
- per navi da 0 a 2000 GT	40,84
- per navi da 2001 GT in poi	45,95

3) Quando il pilota deve rimanere a bordo della nave pilotata per circostanze a lui non imputabili, per un periodo di tempo superiore ad un'ora per le navi traghetto e alle due ore e trenta minuti per le altre navi, è dovuto un compenso uguale al 25% della tariffa base per ogni ora o frazione di ora oltre il precedente tempo di servizio.

Qualora la permanenza a bordo si protragga oltre le sei ore, al pilota spetta inoltre, a spese della nave, il trattamento di vitto e alloggio riservato agli Ufficiali.

4) Quando al pilota venga richiesto di condurre la nave in località diversa da quella compresa nella circoscrizione territoriale della Corporazione, per ogni ora o frazione di ora, per il

tempo occorrente a giungere al porto di destinazione o fino a quando sale a bordo il pilota di detto porto, il compenso è il seguente:

	Euro
- per navi da 0 a 2000 GT	17,22
- per navi da 2001 GT in poi	17,22

Al pilota è dovuto altresì il rimborso delle spese di viaggio per il rientro in sede.

- 5) Qualora, dopo che il pilota sia salito a bordo, venga sospesa la partenza o il movimento della nave, la misura del compenso spettante è uguale all'importo del 50% della tariffa base.

La partenza o il movimento della nave si considerano sospesi quando il pilota abbia atteso a bordo sino ad un massimo di trenta minuti senza che sia iniziata la manovra.

Qualora il pilota sia rimasto a bordo oltre trenta minuti, sarà dovuto un compenso uguale al 25% della tariffa base per ogni ulteriore trenta minuti di attesa prima dell'inizio della manovra.

- 6) Quando il pilota si dirige incontro ad una nave su richiesta dell'agenzia o della Capitaneria di porto o della nave e questa arriva in ritardo o non arriva, la misura del compenso spettante è uguale all'importo della tariffa base.

Tale compenso è dovuto quando il pilota abbia atteso la nave fino ad un massimo di un'ora dal momento in cui è iniziato il servizio.

- 7) Qualora, dopo che il pilota sia salito a bordo, venga sospesa l'entrata della nave, la misura del compenso spettante è uguale all'importo della tariffa base.

L'entrata della nave si considera sospesa quando il pilota abbia atteso a bordo fino ad un massimo di un'ora senza che sia iniziata la manovra.

Qualora il pilota sia rimasto a bordo oltre un'ora, sarà dovuto un compenso uguale al 50% della tariffa base per ogni ora di ulteriore attesa a bordo, prima dell'inizio della manovra.

Articolo 4

Per l'assistenza alle prove in mare o alle compensazioni di bussola, radiogoniometri etc., esplicitamente richiesta dal Comandante della nave, è dovuto al pilota oltre alla tariffa base di pilotaggio un compenso di:

	Euro
- per navi da 0 a 2000 GT	40,84
- per navi da 2001 GT in poi	45,95

Articolo 5

Alle navi armate o noleggiate da uno stesso soggetto in forma individuale o associata che nel trimestre di calendario effettuano più approdi si applicano le seguenti tariffe:

Dal 1° al 3° approdo	100% della tariffa base di cui all'art.1 punto1)
Dal 4° al 10° approdo	70% della tariffa base di cui all'art.1 punto1)
Dal 11° al 20° approdo	60% della tariffa base di cui all'art.1 punto1)
Oltre il 20° approdo	50% della tariffa base di cui all'art.1 punto1)

Le eventuali maggiorazioni si calcolano sulla tariffa ridotta.

Il soggetto di cui al primo comma, in occasione della richiesta del servizio di pilotaggio per l'approdo di ogni nave avente diritto alle stesse agevolazioni, e comunque non oltre il termine di permanenza di ogni singola nave in porto, direttamente o tramite il proprio agente raccomandatario, che agisce in suo nome e per suo conto, deve richiedere per iscritto alla Corporazione dei piloti l'applicazione delle agevolazioni previste dal presente articolo. La richiesta deve indicare le singole navi interessate all'applicazione delle agevolazioni e il soggetto che la arma o le noleggia in via diretta; essa deve anche contenere l'indicazione del soggetto al quale vanno intestate le fatture, che deve essere unico (partita IVA unica).

Il mancato rispetto delle suddette condizioni comporta l'applicazione della tariffa intera di cui all'art.1.

L'approdo è costituito dall'arrivo e dalla partenza della nave. Le prestazioni eventualmente rese durante la permanenza della nave in porto (movimenti da banchina a banchina o verso la rada e viceversa) non concorrono al numero degli approdi e si applica la tariffa di cui la nave beneficia nel corso dell'approdo.

Nel computo degli approdi non vengono considerate le prestazioni rese tramite stazione VHF.

Per trimestri di calendario si intendono i seguenti periodi: gennaio-marzo, aprile – giugno, luglio – settembre e ottobre – dicembre.

Articolo 6

I compensi di cui all'art. 3 e 4 hanno carattere forfettario e non sono soggetti ad alcuna delle maggiorazioni previste dall'art. 17.

CAPO II **PORTO DI FIUMICINO**

Articolo 7

Le tariffe per il servizio di pilotaggio nel porto di Fiumicino sono così determinate:

A) Tariffe Porto Canale

1) *Servizio reso a bordo:*

1.1 Per tutte le navi, comprese le navi petroliere con zavorra segregata (S.B.T.), Reg. CE n. 2978/94:

Scaglioni in G.T. delle navi pilotate	Tariffa base €
0 - 500	125,57
501 - 1.000	145,15
1.001 - 3.000	259,15
3.001 - 5.000	365,13

Per ogni ulteriore

scaglione di 1.000 GT

Euro 81,04

1.2 Alle navi petroliere senza zavorra segregata (NO S.B.T.), Reg. CE n. 2978/94 verrà applicata la tariffa del precedente articolo 1.1 incrementata del 20,48%.

1.3 Alle navi traghetto "TR (ro-ro) merci" e miste progettate e costruite per il trasporto di veicoli con imbarco/sbarco sulle proprie ruote e/o di carichi, disposti su pianali o contenitori, caricati e scaricati per mezzo di veicoli dotati di ruote, con provenienza/destinazione da/per un porto comunitario continentale, nonché dalla Sicilia e dalla Sardegna, verrà applicata la tariffa sotto indicata:

Scaglioni in G.T. delle navi pilotate	Tariffa base €
0 - 500	59,61
501 - 1.000	68,91
1.001 - 3.000	123,02
3.001 - 5.000	173,33

Per ogni ulteriore

scaglione di 1.000 GT

Euro 38,47

2) Servizio reso tramite stazione radio (VHF):

2.1 Per le navi che possono avvalersi del servizio tramite stazione VHF ai sensi dell'art. 4 comma 1 del decreto ministeriale di obbligatorietà, la tariffa base è di 78,21 Euro.

2.2 Per le navi che possono avvalersi del servizio tramite stazione VHF ai sensi dell'art. 4 comma 2 del decreto ministeriale di obbligatorietà, la tariffa base è di 41,16 Euro.

B) Tariffe rada di Fiumicino

1) Servizio reso a bordo:

1.1 Per tutte le navi, comprese le navi petroliere con zavorra segregata (S.B.T.), Reg. CE n. 2978/94:

Scaglioni in G.T delle navi pilotate	Tariffa base €
0 - 500	184,35
501 - 1.000	226,20
1.001 - 2.000	280,51
2.001 - 3.500	410,55
3.501 - 5.000	552,13
5.001 - 7.000	748,94
7.001 - 10.000	1.057,06
10.001 - 15.000	1.385,69
15.001 - 20.000	1.659,08
20.001 - 25.000	1.791,77
25.001 - 30.000	1.935,14
30.001 - 40.000	2.122,16

Per ogni ulteriore

scaglione di 10.000 GT

Euro	226,20
------	--------

1.2 Alle navi petroliere senza zavorra segregata (NO S.B.T.), Reg. CE n. 2978/94 verrà applicata la tariffa del precedente articolo 1.1 incrementata del 20,48%.

1.3 Alle navi traghetto "TR (ro-ro) merci" e miste progettate e costruite per il trasporto di veicoli con imbarco/sbarco sulle proprie ruote e/o di carichi, disposti su pianali o contenitori, caricati e scaricati per mezzo di veicoli dotati di ruote, con provenienza/destinazione da/per un porto comunitario continentale, nonché dalla Sicilia e dalla Sardegna, verrà applicata la tariffa sotto indicata:

Scaglioni in G.T delle navi pilotate	Tariffa base €
0 - 500	87,51
501 - 1.000	107,38
1.001 - 2.000	133,16
2.001 - 3.500	194,89
3.501 - 5.000	262,10
5.001 - 7.000	355,53
7.001 - 10.000	501,79
10.001 - 15.000	657,79
15.001 - 20.000	787,57
20.001 - 25.000	850,56
25.001 - 30.000	918,62
30.001 - 40.000	1.007,40

Per ogni ulteriore

scaglione di 10.000 GT

Euro	107,38
------	--------

- 1.4 La tariffa base della rada va applicata anche quando a seguito di valutazione effettuata a bordo della nave o nelle sue immediate vicinanze, sia scaturita la decisione ufficiale di non tentare l'ormeggio della nave stessa alla piattaforma cui è destinata.
Alle manovre effettuate per l'imbarco del materiale della raffineria di Roma, la tariffa base della rada va applicata ridotta del 50%.

C) Tariffe terminale marittimo Campo boe di Ardea

La tariffa per ormeggio e disormeggio delle navi presso il Campo Boe di Ardea è unica e forfettaria per le navi di ogni stazza, è relativa all'impiego del pilota dalla partenza al ritorno al Porto di Fiumicino, ed è pari a Euro 2.500,00 per prestazione (ormeggio e disormeggio), ovvero Euro 5.000,00 a nave.

Nel caso in cui venga annullato l'ormeggio per motivi non imputabili al pilota si applica una tariffa forfettaria di Euro 1.250,00.

Ai disormeggi (per avverse condimeteo o cause non imputabili al pilota) ed i successivi riormeggi si applica la tariffa di Euro 2.500,00 per ogni prestazione.

Qualora a seguito di richiesta da parte dell'Autorità Marittima, del Comando Nave o della società Fiamma 2000 s.p.a., il pilota al termine della manovra di ormeggio debba rimanere a bordo della nave o qualora la manovra stessa superi le 2 ore e 30 minuti, si applica una tariffa forfettaria di Euro 1.000,00.

Articolo 8

Le tariffe di cui all'art. 7 si applicano come segue:

- a) le tariffe A per i pilotaggi in entrata, in uscita nel o dal porto canale, nonché per i movimenti lungo il canale stesso;
- b) le tariffe B per i pilotaggi in arrivo e in partenza, nonché per i movimenti in rada.

Articolo 9

La tariffa A è ridotta del 50% nei seguenti casi:

- a) per i pilotaggi di navi che siano costrette per forza maggiore a rientrare nel porto canale nella stessa giornata;
- b) per i pilotaggi delle bettoline a rimorchio che effettuano operazioni commerciali con navi in andata e ritorno.

Articolo 10

I compensi spettanti nei casi previsti dagli artt. 130, 132 e 133 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione (parte marittima) sono disciplinati come segue:

- 1) quando il pilota sia tenuto ad eseguire l'ordine del Comandante del Porto di recarsi fuori dai limiti territoriali previsti dal "Regolamento per il servizio di pilotaggio", qualora la nave stessa ne faccia richiesta, il compenso è il seguente:
 - a) se la prestazione viene effettuata entro le tre miglia dal limite suddetto:

	Euro
- per navi da 0 a 2000 GT	66,32
- per navi da 2001 GT in poi	72,18

b) se la prestazione viene effettuata ad una distanza superiore alle tre miglia dal limite suddetto:

	Euro
- per navi da 0 a 2000 GT	102,00
- per navi da 2001 GT in poi	112,80

2) quando il pilota sia chiamato solamente per trasmettere comunicazioni a terra da parte di una nave o abbia, previa autorizzazione del Comandante del porto, trasmesso comunicazioni da terra ad una nave, il compenso è il seguente:

	Euro
- per navi da 0 a 2000 GT	165,94
- per navi da 2001 GT in poi	177,54

3) Quando il pilota deve rimanere a bordo della nave pilotata per circostanze a lui non imputabili, per un periodo di tempo superiore ad un'ora per le navi traghetto e alle due ore e trenta minuti per le altre navi, è dovuto un compenso uguale al 25% della tariffa base per ogni ora o frazione di ora oltre il precedente tempo di servizio. Qualora la permanenza a bordo si protragga oltre le sei ore, al pilota spetta inoltre, a spese della nave, il trattamento di vitto e alloggio riservato agli Ufficiali.

4) Quando al pilota venga richiesto di condurre la nave in località diversa da quella compresa nella circoscrizione territoriale della Corporazione, per ogni ora o frazione di ora, per il tempo occorrente a giungere al porto di destinazione o fino a quando sale a bordo il pilota di detto porto, il compenso è il seguente:

	Euro
- per navi da 0 a 2000 GT	66,32
- per navi da 2001 GT in poi	72,18

Al pilota è dovuto altresì il rimborso delle spese di viaggio per il rientro in sede.

5) Qualora, dopo che il pilota sia salito a bordo, venga sospesa la partenza o il movimento della nave, la misura del compenso spettante è uguale all'importo del 50% della tariffa base.

La partenza o il movimento della nave si considerano sospesi quando il pilota abbia atteso a bordo sino ad un massimo di trenta minuti senza che sia iniziata la manovra.

Qualora il pilota sia rimasto a bordo oltre trenta minuti, sarà dovuto un compenso uguale al 25% della tariffa base per ogni ulteriore trenta minuti di attesa prima dell'inizio della manovra.

- 6) Quando il pilota va incontro ad una nave su richiesta dell'agenzia o della Capitaneria di porto o della nave e questa arriva in ritardo o non arriva, la misura del compenso spettante è uguale all'importo della tariffa base.
Tale compenso è dovuto quando il pilota abbia atteso la nave fino ad un massimo di un'ora dal momento in cui è iniziato il servizio.
- 7) Qualora, dopo che il pilota sia salito a bordo, venga sospesa l'entrata della nave, la misura del compenso spettante è uguale all'importo della tariffa base.
L'entrata della nave si considera sospesa quando il pilota abbia atteso a bordo fino ad un massimo di un'ora senza che sia iniziata la manovra.
Qualora il pilota sia rimasto a bordo oltre un'ora, sarà dovuto un compenso uguale al 50% della tariffa base per ogni ora di ulteriore attesa a bordo, prima dell'inizio della manovra.

Articolo 11

Per l'assistenza alle prove in mare o alle compensazioni di bussola, radiogoniometri etc., esplicitamente richiesta dal Comandante della nave, è dovuto al pilota oltre alla tariffa base di pilotaggio un compenso di

	Euro
- per navi da 0 a 2000 GT	165,94
- per navi da 2001 GT in poi	177,54

Articolo 12

I compensi di cui agli artt. 10 e 11 hanno carattere forfettario e non sono pertanto soggetti ad alcuna delle maggiorazioni previste dall'art. 17.

Articolo 13

Alle navi armate o noleggiate da uno stesso soggetto in forma individuale o associata che nel trimestre di calendario effettuano più approdi si applicano le seguenti tariffe:

Dal 1° al 3° approdo	100% della tariffa base di cui all'art.7 punto1)
Dal 4° al 10° approdo	80% della tariffa base di cui all'art.7 punto1)
Dal 11° al 20° approdo	70% della tariffa base di cui all'art.7 punto1)
Oltre il 20° approdo	60% della tariffa base di cui all'art.7 punto1)

Le eventuali maggiorazioni si calcolano sulla tariffa ridotta.

Il soggetto di cui al primo comma, in occasione della richiesta del servizio di pilotaggio per l'approdo di ogni nave avente diritto alle stesse agevolazioni, e comunque non oltre il termine di permanenza di ogni singola nave in porto, direttamente o tramite il proprio agente raccomandatario, che agisce in suo nome e per suo conto, deve richiedere per iscritto alla Corporazione dei piloti l'applicazione delle agevolazioni previste dal presente articolo. La richiesta deve indicare le singole navi interessate all'applicazione delle agevolazioni e il soggetto che le arma o le noleggia in via diretta; essa deve anche contenere l'indicazione del soggetto al quale vanno intestate le fatture, che deve essere unico (partita IVA unica).

Il mancato rispetto delle suddette condizioni comporta l'applicazione della tariffa intera di cui all'art.7.

L'approdo è costituito dall'arrivo e dalla partenza della nave. Le prestazioni eventualmente rese durante la permanenza della nave in porto (movimenti da banchina a banchina o verso la rada e viceversa) non concorrono al numero degli approdi e si applica la tariffa di cui la nave beneficia nel corso dell'approdo.

Nel computo degli approdi non vengono considerate le prestazioni rese tramite stazione VHF. Per trimestri di calendario si intendono i seguenti periodi: gennaio-marzo, aprile – giugno, luglio - settembre e ottobre – dicembre.

CAPO III **DISPOSIZIONI COMUNI**

Articolo 14

Il valore della stazza (risultante dal certificato internazionale di stazza o dall'applicazione di una delle formule di cui al successivo articolo) andrà corretto applicando i seguenti coefficienti:

Traghetti passeggeri 0,75
(passenger, RO-RO ferries)

Traghetti merci 0,75
(RO-RO General Cargo
RO-RO Cargo Containers Ships
RO-RO cargo Ferries
RO-RO Cargo Vehicles Carries)

Articolo 15

Per le navi dotate del certificato di stazzatura internazionale, rilasciato ai sensi della Convenzione di Londra del 1969, le tariffe del servizio devono intendersi riferite al valore di stazza lorda internazionale (GT) risultante dal certificato stesso.

Per le navi non dotate di tale certificato le tariffe vanno commisurate al valore di stazza lorda (GT) ottenuto utilizzando la seguente formula, che il Registro Navale Italiano (R.I.N.A) ha elaborato:

GT=K1V(dove V =2,832VLT e K1=0,2+0,02Log10V)

Qualora non risultasse possibile l'applicazione di tale formula a causa della irreperibilità dei dati in essa riportati, si farà riferimento alla seguente formula elaborata dall'IMO nella circolare n. 653/94:

GT = VE x a

Dove VE = L x B x H

L= Lunghezza in metri risultante dal certificato internazionale di bordo libero;

B=Larghezza massima fuori ossatura in metri, come pubblicata sui registri o attestata dai documenti a bordo della nave;

H=Altezza a murata dal fondo fino al ponte completo più alto, in metri, come pubblicata sui registri o attestata dai documenti a bordo della nave;

a=F(VE) da calcolare con l'interpolazione lineare secondo la seguente tabella:

Fino a	VE	A
	400	0,58
	1.000	0,43
	5.000	0,35
	10.000	0,34
	25.000	0,33
	50.000	0,32
	100.000	0,31
	150.000	0,30
	200.000	0,29
	250.000 e oltre	0,28

In via del tutto provvisoria e per casi eccezionali (rappresentati dal fatto che insorgano dubbi sulla veridicità del dato relativo all'altezza totale della nave da utilizzarsi per l'applicazione della formula IMO) è consentito il ricorso al vecchio sistema denominato VAL, di cui alle tabelle allegate al dispaccio ministeriale n. 5203508, in data 05.07.1990, al fine di comparare i valori risultanti dall'applicazione della formula IMO (per le navi traghetto merci corretti con il coefficiente di cui all'articolo precedente) con quelli risultanti dal sistema VAL e commisurare la tariffa del servizio al valore fra i due che risulti più elevato.

Articolo 16

Alle navi militari e alle navi ospedale, nazionali ed estere che richiedono il pilotaggio si applicano le tariffe previste per le navi di cui agli artt. 1 e 7, calcolate sulla base della stazza "standard", determinata con le modalità di cui alle circolari protocollo n. 545642 del 27.10.1971 e protocollo n. 5203508 del 05.07.1990 ed individuata nelle tabelle alle stesse circolari allegate.

Articolo 17

Alle tariffe base di cui all'art. 1 (comprese le tariffe per il servizio VHF), vanno addizionate le sotto-notate maggiorazioni:

A) per fuori orario e festivi

1. Il 50% della tariffa base per le prestazioni effettuate tra le ore 20.00 e le ore 06.00;
2. Il 50% della tariffa base per le prestazioni eseguite di domenica e il 100% per le prestazioni eseguite la prima domenica di novembre;
3. Il 150% della tariffa base per le prestazioni eseguite nei seguenti giorni festivi: il 1° gennaio, il 6 gennaio, il giorno di lunedì dopo Pasqua, il 25 aprile, il 1° maggio, il 2 giugno, il 15 agosto, il 1° novembre, l'8 dicembre, il 25 e il 26 dicembre, il Santo patrono. Tale maggiorazione non è cumulabile con quella di cui ai punti 1 e 2;

B) Per carichi pericolosi

1. Il 16% della tariffa base per prestazioni rese a nave che abbiano a bordo merci infiammabili appartenenti alle classi 2,3,4.1 e 4.3 del D.P.R. 9 maggio 1968 n° 1008 o ad esse assimilabili o che comunque abbiano un punto di infiammabilità inferiore a 65 gradi centigradi.

Tale maggiorazione va applicata anche per le prestazioni effettuate a bordo di navi che trasportano occasionalmente merci infiammabili quando il quantitativo trasportato raggiunga il 25% della portata lorda della nave (DWT).

2. Il 20% della tariffa base quando le prestazioni siano rese:

a) alle navi che abbiano a bordo, per un quantitativo in tonnellate metriche non inferiori al 5% delle portata lorda della nave, merci appartenenti alla 1^ classe del D.P.R. 9 maggio 1968 n° 1008 o ad esse assimilabili;

b) alle navi vuote e non munite del certificato generale di "gas free" valido al momento del pilotaggio, che siano adibite al trasporto di merci pericolose indicate nel D.P.R. 9 maggio 1968 n° 1008.

C) Per prestazioni effettuate con un secondo pilota

- il 50% per le prestazioni eseguite con il secondo pilota a bordo.

D) Manovre senza macchine/movimenti

1. Per le manovre effettuate senza l'uso delle macchine è prevista una maggiorazione pari al 50% della tariffa base di cui agli articoli 1 e 7.

2. Per le manovre da un ormeggio all'altro che impiegano un tempo superiore ad una ora è prevista una maggiorazione del 50% della tariffa base di cui agli articoli 1 e 7.

E) Pontoni con carichi eccezionali

Per i pontoni che trasportano carichi eccezionali la stazza totale sarà calcolata aggiungendo alla stazza del convoglio quella relativa al carico, calcolandola utilizzando i criteri indicati nelle note specifiche per il calcolo dei valori di cui al presente decreto.

Articolo 18

Le tariffe di cui al presente decreto sono comprensive degli oneri sociali, assistenziali e previdenziali nonché degli oneri integrativi per i porti a scarso traffico, affinché tali porti possano mantenere l'efficienza del servizio.

Gli importi relativi a detti oneri sono stati stabiliti nella misura del 18% per le navi inferiori a 2000 GT e del 25% per le navi superiori a 2000 GT e vengono versati dalle Corporazioni dei piloti al fondo sociale di Mutua Assistenza e Previdenza per i piloti dei porti.

Articolo 19

Il pagamento delle fatture relative alle prestazioni di pilotaggio deve avvenire nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, e in particolare del Decreto Legislativo n. 231 del 2002 come modificato dal Decreto Legislativo n. 192 del 2012 e, tenendo conto del fatto che la Corporazione dei piloti è

incaricata di pubblico servizio svolto in regime di monopolio legale nel rispetto da parte di quest'ultima della parità di trattamento nei confronti degli utenti del servizio.

I termini superiori a 30 giorni stabiliti per il pagamento delle fatture devono essere immediatamente comunicati all'Autorità Marittima ai fini della vigilanza sul rispetto dell'obbligo della parità di trattamento.

Le altre tariffe agevolative rispetto alla tariffa base vengono applicate esclusivamente nel caso in cui l'utente del servizio risulti in regola con i pagamenti relativi alle prestazioni secondo quanto indicato nel comma precedente.

Ferme restando le conseguenze previste da tale normativa nel caso di mancato rispetto del termine previsto dell'adempimento, i soggetti che ai sensi dell'art. 13 possono usufruire della tariffa ridotta in ragione della frequenza degli approdi perdono il beneficio della riduzione del trimestre successivo a quello in cui si sia verificato il mancato pagamento di una fattura nei termini stabiliti e fino al trimestre successivo a quello in cui la predetta fattura venga pagata, a meno che la fattura non risulti pagata nell'ambito dello stesso trimestre in cui è avvenuto l'inadempimento.

Articolo 20

I Decreti della Direzione Marittima del Lazio, n. 07/2019 in data 30/04/2019 e n. 10/2019 in data 14.06.2019, sono abrogati.

Il presente Decreto entra in vigore il **1° marzo 2022**.

Civitavecchia, _____

IL DIRETTORE MARITTIMO
C.V. (CP) Filippo MARINI

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e norme collegate.
--